

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1792

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Modifica dell'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui

Presentata il 12 novembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ipotesi criminosa prevista dall'articolo 639 del codice penale, che costituisce una forma lieve di quella prevista dall'articolo 635 del medesimo codice, tende alla tutela della proprietà e, più precisamente, a evitare una menomazione del patrimonio del soggetto passivo attraverso il deturpamento o l'imbrattamento di una cosa che gli appartiene.

L'articolo 639 contempla la medesima ipotesi di reato nel caso in cui il fatto è commesso su cose d'interesse storico o artistico, ovvero su immobili compresi nel perimetro del centro storico.

Il fenomeno degli atti vandalici con cui vengono imbrattate e deturpate opere artistiche e architettoniche delle nostre città, ovvero edifici o immobili urbani, assume proporzioni sempre maggiori.

La presente proposta di legge, che so-

stituisce l'articolo 639, intende stabilire sanzioni a carico di coloro i quali compiono atti vandalici di deturpamento e imbrattamento di muri pubblici o privati, di attrezzature per il tempo libero, di panchine, di plessi monumentali, di contenitori per l'igiene pubblica, di porta rifiuti e, in genere, di beni mobili o immobili altrui ovvero di beni mobili o immobili di interesse storico o artistico.

Le sanzioni previste consistono nella pena della reclusione fino a tre mesi, nella multa da 200 a 500 euro e nell'adempimento, a carico di chi deturpa o imbratta con scritte o graffiti, dell'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi.

Infine, per l'ipotesi di danni provocati a cose d'interesse storico o artistico, il secondo comma del testo novellato propone una maggiorazione della pena pecuniaria, prevedendo una multa fino a 2.000 euro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 639. — (*Deturpamento e imbrattamento di cose altrui*). — Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta con scritte o segni i muri pubblici e privati, le attrezzature per il tempo libero, le panchine, i plessi monumentali, i contenitori per l'igiene pubblica, i porta rifiuti e, in genere, le cose mobili o immobili altrui è punito con la reclusione fino a tre mesi, con la multa da euro 200 a euro 500 e con la condanna al ripristino e alla ripulitura dei luoghi, nel termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire e allo stato dei luoghi stessi. Si procede d'ufficio.

Se il fatto è commesso su cose d'interesse storico o artistico ovvero su immobili compresi nel perimetro dei centri storici o su immobili di recente ristrutturazione, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 2.000. Si procede d'ufficio ».

